



Prefettura U.I.G. di Napoli
Allo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che tra i Comuni di San Tammaro (CE) e Rocchetta e Croce (CE) vige una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;

RILEVATO che il Comune di Rocchetta e Croce (CE), non capofila, ha adottato la deliberazione consiliare n. 26 del 16.07.2019, avente ad oggetto l'esercizio del recesso dalla convenzione di segreteria con il Comune di San Tammaro (CE), in conformità all'art. 8, comma 4 della convenzione stessa che detta le prescrizioni da seguire in caso di scioglimento anticipato;

DATO ATTO che sul punto, infatti, il citato art. 8 del testo convenzionale, prevede che :*"la convenzione può sciogliersi per recesso unilaterale , con un preavviso non inferiore a 30 giorni decorrente dalla data di notificazione della relativa deliberazione consiliare all'altro comune..."*;

DATO ATTO che con nota prot. 1020 del 31.07.2019 il Comune recedente di Rocchetta e Croce (CE), ha ritualmente notificato al Comune di San Tammaro (CE), la deliberazione consiliare di scioglimento;

RILEVATO che, ai sensi della deliberazione n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, il provvedimento *"relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali"*;

CONSIDERATO che la solvenda sede di segreteria convenzionata è retta dalla dott.ssa Giovanna Olivadese iscritta alla fascia professionale A/B;

PRESO ATTO che all'esito del deliberato scioglimento la titolare rimane confermata sul comune Capofila mentre la segreteria del Comune di Rocchetta e Croce (CE), classe IV, rimane vacante;

CONSIDERATO, per l'effetto, che non emergono ragioni ostative alla presa d'atto del deliberato scioglimento della convenzione di segreteria di cui trattasi, con la decorrenza richiesta e cioè a far data dal 30.08.2019;

RITENUTO, quindi, di poter prendere atto, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Tammaro (CE) e Rocchetta e Croce(CE);

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23.05.2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943837 - 815-830 Fax 081/7943838 <http://www.utznapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U.T.G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del richiamato d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31.07.2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

1. di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata San Tammaro (CE)/Rocchetta e Croce(CE), con decorrenza come in premessa epigrafata;
2. di confermare la dott.ssa Giovanna Olivadese sulla singola sede di San Tammaro (CE), classe III;
3. di acclarare, con la stessa decorrenza, la vacanza della singola sede di Rocchetta e Croce (CE), classe IV.

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto